

effettivamente abituali, se il consumatore sia abituato alla forma oggetto della domanda di registrazione, se tali forme si trovino comunemente in commercio, e se la natura dei marchi influenzi la percezione degli stessi tramite il citato pubblico interessato.

- Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94: il Tribunale pone requisiti eccessivi al carattere distintivo.
- Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94: il Tribunale pone requisiti errati e non previsti dal regolamento al carattere distintivo, presumendo, senza qualsivoglia elemento di fatto, che una «varietà di design», da esso ipotizzata, e l'abitudine del consumatore a forme analoghe a quelle oggetto del procedimento incidano sul carattere distintivo.

(1) Non ancora pubblicata nella raccolta della giurisprudenza.

(2) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Social Security Commissioner, Londres, con ordinanza 28 mars 2002, nella causa Brian Francis Collins contre Secretary of State for Work and Pensions

(Causa C-138/02)

(2002/C 144/39)

Con ordinanza 28 marzo 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 12 aprile 2002, nella causa Brian Francis Collins contre Secretary of State for Work and Pensions, il Social Security Commissioner, Londres, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se una persona che si trovi nelle condizioni del richiedente nella presente causa sia un lavoratore ai sensi del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612⁽¹⁾.
- 2) In caso di soluzione negativa della prima questione, se una persona che si trovi nelle condizioni del richiedente nella presente causa abbia il diritto di risiedere nel Regno Unito ai sensi della direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 68/360/CEE⁽²⁾.
- 3) Nel caso in cui tanto la prima quanto la seconda questione siano risolte negativamente, se vi siano disposizioni o principi del diritto delle Comunità europee che esigano la concessione di prestazioni di sicurezza sociale alle stesse

condizioni richieste per aver diritto all'assegno per persone che cercano lavoro basato sui redditi ad una persona che si trovi nelle stesse condizioni del richiedente nella presente causa.

(1) Relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

(2) Relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati Membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 13).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla House of Lords, con ordinanza 17 dicembre 2001, nella causa Regina contro Minister of Agriculture, Fisheries and Food (resistente) ex parte S P Anastasiou (Pissouri) Limited e altri (ricorrenti), Cypfruvex (UK) Ltd, Cypfruvex Fruit and Vegetable (Cypfruvex) Enterprises Ltd (intervententi)

(Causa C-140/02)

(2002/C 144/40)

Con ordinanza 17 dicembre 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 16 aprile 2002, nella causa Regina contro Minister of Agriculture, Fisheries and Food (resistente) ex parte S P Anastasiou (Pissouri) Limited e altri (ricorrenti), Cypfruvex (UK) Ltd, Cypfruvex Fruit and Vegetable (Cypfruvex) Enterprises Ltd (intervententi), la House of Lords ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Qualora frutti di citrus originari da un paese terzo siano stati spediti in un altro paese terzo se, il requisito particolare di cui alla voce 16.1, dell'allegato IV A della direttiva 77/93/CEE, ora direttiva 2000/29/CE⁽¹⁾, secondo il quale l'imballaggio deve recare un adeguato marchio di origine possa essere integrato solo nel paese di origine o se, alternativamente, esso possa essere integrato in qualsiasi altro paese terzo.
2. Se la constatazione ufficiale prescritta nelle voci 16.2 e 16.4 della direttiva 2000/29/CEE, circa il paese di origine

deve essere rilasciata da un'autorità del paese di origine oppure può essere rilasciata da un'autorità del detto altro paese terzo.

(¹) Direttiva del Consiglio, 8 maggio 2000, 2000/29/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. GU L 169, pag. 1.

Ricorso del 17 aprile 2002 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-143/02)

(2002/C 144/41)

Il 17 aprile 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Gregorio Valero Jordana e Roberto Amorosi, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia

- constatare che la Repubblica italiana avendo adottato una normativa di recepimento della direttiva 92/43/CEE (¹) che:
 - esclude i progetti suscettibili di avere incidenze significative sui Siti di Importanza Comunitaria, diversi da quelli elencati nella normativa italiana di recepimento delle direttive sulla valutazione di impatto ambientale, dall'ambito di applicazione delle norme sulla valutazione di incidenza,
 - non prevede l'applicabilità alle Zone di Protezione Speciale dell'obbligo, per le autorità competenti dello Stato membro, di adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della direttiva,

- non prevede l'applicabilità delle misure di conservazione di cui all'articolo 6, comma 2, della direttiva 92/43/CEE ai siti di cui all'articolo 5, comma 1, della stessa direttiva,

è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.

- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

L'articolo 6, comma 3, della direttiva prevede che qualsiasi piano o progetto rientra nel suo campo di applicazione ogni qualvolta rivesta, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, un'incidenza significativa su un sito di importanza comunitaria. Il termine «qualsiasi» utilizzato dal legislatore comunitario non lascia adito a dubbi in ordine al fatto che esso si riferisca a tutti i progetti, ancorché non coperti dalle direttive sulla valutazione dell'impatto ambientale, e anche se non direttamente connessi e necessari alla gestione del sito.

Per contro l'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 357/97, limita il suo campo di applicazione ad un elenco circoscritto di progetti ivi espressamente indicati, sicché resta esclusa tutta una serie di diversi progetti comunque suscettibili di rivestire un'incidenza significativa su Siti di Importanza Comunitaria.

L'articolo 6 del decreto italiano, che recepisce l'articolo 7 della direttiva, applica alle Zone di Protezione Speciale i soli obblighi derivanti dall'articolo 4, commi 2 e 3, e dall'articolo 5, e non quelli di cui al 1° comma dell'articolo 4 del ridetto decreto, che a sua volta recepisce l'articolo 6, comma 2 della direttiva.

Ne deriva che la legislazione italiana in contestazione non contempla alcun obbligo da parte delle Autorità nazionali competenti, in riferimento alle Zone di Protezione Speciale, di adottare misure volte ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate.

Infine il D.P.R. 357/97 nulla stabilisce in ordine a quanto previsto all'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva.

Ciò comporta che nel caso in cui la Commissione, constatata l'assenza da un elenco nazionale di uno Stato membro, abbia avviato una procedura di concertazione bilaterale con detto Stato membro e, successivamente decorso il termine di 6 mesi, in caso di mancata soluzione della controversia, abbia trasmesso